

A Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 622 del 150102020

Oggetto: Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, Unit of Management ITI012 "Bradano", relativamente al Comune di Gravina in Puglia (località Salsa e Spinalva)

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*";

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visto in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

Visto l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175", nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Vistoil D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall' art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: "Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa";

Visto l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: "Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica";

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Basilicata n. 26 del 05.12.2001 di approvazione del primo Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (G.U. n. 11 del 14.01.2002);

Visti i successivi aggiornamenti del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico della ex Autorità di Bacino della Basilicata;

Dato Atto che le procedure di integrazione e modifiche al Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI) sono disciplinate dagli articoli 1, 11, 16, 17, 21 e 25 delle Norme Tecniche del PAI vigente della ex Autorità di Bacino della Basilicata e dalla "Circolare esplicativa sul co. 1)



dell'art.25 delle Norme di Attuazione (NdA) dello stesso PAI, approvata dal Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino con delibera n. 20/2008;

Considerato che i Carabinieri del NOE di Bari hanno chiesto all'Autorità di Bacino supporto tecnico per una situazione di presunto pregiudizio per la pubblica incolumità connesso a processi erosivi e a movimenti gravitativi di versante indotti dal ruscellamento delle acque superficiali in località Salsa del Comune di Gravina in Puglia (BA). Sulla scorta del rilievo geologico geomorfologico eseguito dai tecnici dell'Autorità di Bacino nel corso del sopralluogo congiunto con i Carabinieri del NOE di Bari e con il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Gravina in Puglia nell'area di versante tra la località Salsa e la S.S.96 è stato possibile pervenire all'individuazione e classificazione di nuove aree a rischio idrogeologico R1, R2, R3, R4;

Considerato che sono state situazioni di dissesto idrogeologico in località Spinalva del Comune di Gravina in Puglia che hanno arrecato danni alla viabilità. Sulla scorta del rilievo geologico geomorfologico eseguito dai tecnici dell'Autorità di Bacino nel corso del sopralluogo è stato possibile pervenire all'individuazione e classificazione di nuove aree a rischio idrogeologico R1 - R2 - R4, alla revisione della sola geometria di alcuni areali di rischio idrogeologico R1 - R2- R3 individuati dal PAI, alla revisione della geometria e della classificazione del rischio di alcuni areali a rischio idrogeologico R1 - R2 -R3 individuati dal PAI, che confluiscono in nuovi areali a rischio idrogeologico a rischio R2 - R3 - R4;

Considerato che la Conferenza Operativa nella seduta del 26/05/2020, con Delibera n.1. ha espresso parere favorevole alla Progetto di del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, Unit of Management ITI012 "Bradano", relativamente al Comune di Gravina in Puglia (località Salsa e Spinalva);

Vista la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

Considerato che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

Vista la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

Vista la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquista al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando "...omissis... di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis...";



Ritenuto che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree di attenzione/rischio del PAI in argomento rientrano nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto altresì di poter adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, Unit of Management ITI012 "Bradano", relativamente al Comune di Gravina in Puglia (località Salsa e Spinalva);

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

- **Art. 1.** Di adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico Aree di versante dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, Unit of Management ITI012 "Bradano", relativamente al Comune di Gravina in Puglia (località Salsa e Spinalva).
- Art.2 La "Proposta di variante" di cui all'art. 1, per il comune interessato, è costituita dai seguenti elaborati allegati al presente decreto:
 - Stralci della "Carta del Rischio da frana", in scala 1:10.000, del PAI vigente relativo al settore di territorio oggetto di modifica;
 - Stralci della "Carta del Rischio da frana", in scala 1:10.000, contenenti la modifica alla perimetrazione delle aree a rischio relativi al settore di territorio oggetto di modifica.
- Art. 3 Nelle aree oggetto di modifica della perimetrazione e/o della classificazione del rischio di cui all'art. 1, non perimetrate nell'ambito del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico Rischio da frana, sono adottate, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 68 comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006, a titolo di Misure di salvaguardia, le Norme di Attuazione del Piano Stralcio vigente in argomento.
- Art. 4 Le Misure di Salvaguardia di cui al precedente art. 3 sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di cui al comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006.
- Art. 5– Il presente decreto, corredato di tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) di cui all'art.1, è pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella sezione "Piani stralcio e Varianti", affinchè chiunque ne possa prendere liberamente visione.



Art. 6 - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, a mezzo posta elettronica, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale S.G., di cui al successivo art.7, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it, ed anche alla Regione Puglia, all'Amministrazione Provinciale di Bari e all'Amministrazione comunale di Gravina in Puglia.

Art. 7 – Le eventuali osservazioni di cui al precedente art. 6, relativamente a modifiche delle mappe del PAI, dovranno, altresì, individuare qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del suolo e restituiti in formato vettoriale georeferenziato (shape files).

Art. 8– Di convocare, a conclusione del periodo di consultazione e osservazione di cui all'art. 6, dedicata Conferenza di Servizi, alla quale partecipano la Regione Puglia, l'Amministrazione Provinciale di Bari e l'Amministrazione comunale di Gravina in Puglia ed eventuali altri soggetti pubblici interessati, anche al fine dell'intesa con la Regione territorialmente competente e del percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 9-Si dispone la pubblicazione dell'avviso di adozione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia






Comune di Gravina in Puglia in Provincia di Bari - Regione Puglia Località Spinalva - S.S.96


Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Aree di versante I agg. 2020


Aree a Rischio Idrogeologico (rischio frana) tratte dalla Carta del rischio da frana Tav. B PAI in scala 1.10.000) relative al territorio oggetto di variante



Comune di Gravina in Puglia in Provincia di Bari - Regione Puglia Località Spinalva - S.S.96

PAI – Aree di versante Vigente - Aree a Rischio Idrogeologico (rischio frana) tratte dalla Carta del rischio da frana Tav. B del PAI in scala 1:10.000









Comune di Gravina in Puglia in Provincia di Bari - Regione Puglia Località Spinalva - S.S.96

Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Aree di versante I agg. 2020

Aree a Rischio Idrogeologico (rischio frana) tratte dalla Carta del rischio da frana Tav. B PAI in scala 1.10.000) relative al territorio oggetto di variante








Comune di Gravina in Puglia in Provincia di Bari - Regione Puglia Contrada Salsa - S.S.96

PAI – Aree di versante Vigente - Aree a Rischio Idrogeologico (rischio frana) tratte dalla Carta del rischio da frana Tav. B del PAI in scala 1:10.000







Š

Comune di Gravina in Puglia in Provincia di Bari - Regione Puglia Contrada Salsa - S.S.96

Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Aree di versante I agg. 2020

Aree a Rischio Idrogeologico (rischio frana) tratte dalla Carta del rischio da frana Tav. B PAI in scala 1.10.000) relative al territorio oggetto di variante

